



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PER L'ARBITRATO

Pubblicazione trimestrale
Anno VI - N. 1/1996
Sped. in A.P. comma 26 / art. 2
legge 549/95 - aut. filiale Varese - 45%

RIVISTA DELL'ARBITRATO

ESTRATTO

GIUFFRÈ EDITORE

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, Sez. I civile; sentenza 8 marzo 1995, n. 702; ESPOSITO *Pres.*; LOMBARDI *Est.* — Alan Alluminio Service S.r.l. (avv.ti Annecchino e Boccia) c. Soc. Anonima Sofedo (avv.ti Merone e Dell'Annunziata).

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Notificazione presso il difensore costituito nel giudizio arbitrale - Validità.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Sottoscrizione - Rifiuto di un arbitro - Indicazione motivi del rifiuto - Non occorre.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Sottoscrizione - Indicazione del luogo - Ante legge n. 25 del 1994 - Non occorre.

Arbitrato e compromesso - Lodo - Motivazione - Contraddittorietà - Motivo di nullità - Quando ricorre.

La notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, ancorché non soggetta alla disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c., circa la notificazione a procuratore costituito, tenuto conto che il rapporto tra la parte ed il suo difensore, nel giudizio arbitrale, si svolge sul piano meramente contrattuale del mandato con rappresentanza, deve ritenersi validamente effettuata presso detto difensore, per il quale la ricezione dell'impugnazione rientra tra gli adempimenti che gli incombono per la definizione del giudizio arbitrale, ed in specie in base all'art. 141, 2° comma, c.p.c., qualora il difensore medesimo abbia la qualità di domiciliatario della parte.

L'art. 823 c.p.c. non richiede nessuna indicazione delle cause che hanno indotto un arbitro a rifiutare di sottoscrivere il lodo; pertanto è pienamente valido il lodo firmato dalla maggioranza degli arbitri nel quale sia solo specificato che uno di loro non ha inteso sottoscriverlo.

L'art. 823, 2° comma, n. 6 c.p.c., nella formulazione vigente tra la legge 9 febbraio 1983, n. 28 e la legge 5 gennaio 1994, n. 25, richiedeva, ai fini della validità del lodo, solo l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui era stata apposta la sottoscrizione degli arbitri e non anche la specificazione del luogo della sottoscrizione stessa; pertanto, l'omessa indicazione del luogo di sottoscrizione non può costituire causa di nullità del lodo, ove risulti comunque specificato il luogo di deliberazione.

La contraddittorietà della motivazione di un lodo può essere causa di nullità allorché risulti di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi e da tradursi, quindi, in una sostanziale mancanza della motivazione stessa, mentre resta preclusa ogni possibilità di sindacato sulla congruità della motivazione resa dagli arbitri.

MOTIVI DELLA DECISIONE. (Omissis). — Pregiudiziale all'esame del merito dell'impugnazione del lodo arbitrale pronunciato tra le parti è l'accertamento dell'ammissibilità della stessa, contestata dalla difesa della Sofedo, per essere stata notificata la citazione al procuratore costituito nel giudizio arbitrale e non direttamente alla parte. L'indirizzo giurisprudenziale più recente sulla questione, in con-

trasto con un diverso orientamento molto risalente nel tempo, si è consolidato in termini favorevoli alla validità ed efficacia della notifica dell'impugnazione del lodo eseguita, per la sua qualità di rappresentante, nei confronti del difensore della parte (Cass., sez. un., 14 dicembre 1981, n. 6596; sez. I, 27 luglio 1990, n. 7597). Si è osservato, infatti, sul punto, con argomentazione che questa Corte ritiene di indubbia esattezza giuridica, che « la notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, ancorché non soggetta alla disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c., circa la notificazione al procuratore costituito, tenuto conto che il rapporto tra la parte ed il suo difensore, nel giudizio arbitrale, si svolge sul piano meramente contrattuale del mandato con rappresentanza, deve ritenersi validamente effettuata presso detto difensore, per il quale la ricezione dell'impugnazione rientra tra gli adempimenti che gli incombono per la definizione del giudizio arbitrale, ed in specie in base all'art. 141, 2° comma, c.p.c., qualora il difensore medesimo abbia la qualità di domiciliatario della parte ». La notifica dell'impugnazione proposta è, pertanto, pienamente valida, non essendo contestata dal procuratore costituito la sua qualità di domiciliatario della società appellata. È del tutto inconferente, inoltre, nel caso in esame il riferimento ad una, solo apparentemente diversa, pronuncia della Suprema Corte (Cass. 1990/2525) che, riferendosi all'ipotesi particolare del decesso della parte prima della notifica dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, costituisce evidente applicazione della disciplina delle cause di estinzione del mandato (art. 1722 c.c.), che non riguarda la fattispecie di cui ci si occupa.

Con il primo motivo di impugnazione, al cui esame deve quindi procedersi, la soc. Alan denuncia la nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 823, 3° comma, c.p.c., per essere stata omessa la dichiarazione del rifiuto di sottoscrizione di uno degli arbitri.

La doglianza non è fondata.

Rilevata in punto di fatto l'effettiva esistenza della mancata sottoscrizione del lodo da parte di uno degli arbitri, si osserva che, conformemente a quanto prescritto dal citato art. 823, 3° comma, c.p.c., in calce alla pronuncia impugnata viene dato atto che « il lodo è stato deliberato in conferenza personale di tutti gli arbitri in Napoli alla via Chiatamone n. 6 il giorno 6 ottobre 1991 e deciso a maggioranza degli arbitri avv. Sparano e Lagani. È stato sottoscritto dagli stessi in data 12 ottobre 1992 con espressa dichiarazione che l'arbitro avv. Adriano La Rotonda non ha inteso sottoscriverlo ».

Seguono le firme dello Sparano e del Lagani. L'attestazione pertanto risulta pienamente conforme al dettato dell'art. 823 c.p.c., che non richiede nessuna indicazione delle cause del rifiuto della sottoscrizione, né una duplicazione di firme da parte degli arbitri che hanno sottoscritto l'atto.

Con il secondo motivo di gravame l'impugnante deduce la nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829 n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 823 nn. 5 e 6 c.p.c., per essere stata omessa l'indicazione del luogo di sottoscrizione.

Anche tale doglianza è infondata.

Si rileva testualmente dalla dichiarazione degli arbitri sopra riportata che nel lodo viene puntualmente indicato il luogo e la data della deliberazione e solo la data della sottoscrizione dell'atto. Orbene, a parte la evidente unicità dell'attestazione sottoscritta dagli arbitri, si deve osservare che l'art. 823, comma 2° n. 6, richiede, ai fini della validità del lodo solo l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è stata apposta la sottoscrizione degli arbitri.

Risulta, pertanto, evidente che i citati arbitri hanno osservato testualmente le prescrizioni dell'art. 823, 2° comma n. 5 e 6, c.p.c., nella formulazione vigente al momento della decisione, che richiedeva la sola indicazione del luogo della delibera, al n. 5, e della data della sottoscrizione, al n. 6, a differenza di quanto disposto dal testo originario dello stesso articolo, prima della riforma di cui alla legge 9 febbraio 1983, n. 28, che richiedeva a pena di nullità l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo della sottoscrizione, nonché della più complessa formulazione della stessa disposizione, che ha fatto seguito alla riforma di cui all'art. 16 della legge 5 gennaio 1994, n. 25. Peraltro la irrilevanza dell'indicazione del luogo della sottoscrizione del lodo, ove eventualmente diverso da quello della sua deliberazione, è desumibile anche dalla irrilevanza della sua effettiva ubicazione, che si evince dalla successiva indicazione di cui al citato n. 6 dell'art. 823 c.p.c. La omessa indicazione del luogo della sottoscrizione pertanto non può essere causa della nullità del lodo, che neppure è espressamente prevista dal legislatore.

Deduce ancora l'impugnante la nullità del lodo arbitrale per omessa motivazione, ai sensi dell'art. 823 n. 3 c.p.c., lamentando in particolare che quella posta a base della pronuncia risulta talmente contraddittoria da non permettere di risalire alla *ratio decidendi* degli arbitri.

La contraddittorietà della motivazione non è prevista dalla legge quale causa di nullità del lodo, rientrando nella previsione dell'art. 829 n. 5, in relazione all'art. 823 n. 3, quale causa di nullità, solo la totale omissione dei motivi della decisione. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, tuttavia, anche la contraddittorietà della motivazione può essere causa di nullità del lodo, allorché risulti di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della *ratio decidendi* e da tradursi, quindi, in una sostanziale mancanza della motivazione stessa (Cass. 15 dicembre 1983, n. 7402; Cass. 6 luglio 1990, n. 7160; Cass. 1° agosto 1992, n. 9148), mentre resta preclusa ogni possibilità di sindacato sulla congruità della motivazione resa dagli arbitri.

Orbene non appare dubbio, alla luce della citata giurisprudenza, che i vizi della motivazione del lodo indicati dalla società impugnante individuano un generico difetto di congruità della motivazione stessa, ma non certamente gli estremi di una contraddittorietà tale da rendere non intelligibile la *ratio* della decisione.

Gli evidenziati elementi di contrasto della predetta motivazione devono essere, infatti, valutati alla luce delle risultanze della consulenza tecnica espletata, alla quale in modo evidente gli arbitri si richiamano nella loro decisione. Invero, essendo stato escluso dagli arbitri che ricorrano nella fattispecie, date le risultanze della c.t.u., le condizioni per pronunciare la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della Alan, l'accoglimento della pretesa di quest'ultima di ottenere il pagamento di ogni residuo avere non si palesa in contrasto con l'accoglimento della domanda di controparte di risarcimento del danno, che, secondo quanto accertato dallo stesso c.t.u., è stato cagionato nell'esecuzione delle opere dalla Alan alla Sofedo.

Con il quarto motivo di gravame l'impugnante deduce la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829 n. 5 c.p.c. per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo. Rileva sul punto la difesa della Alan che nella parte motiva della decisione arbitrale si afferma la fondatezza sia della propria domanda di pagamento integrale del prezzo, sia di quella riconvenzionale della Sofedo di risarcimento dei danni. Nel dispositivo invece si rigettano entrambe le domande.

La denunciata contraddittorietà è solo apparente. Proseguendo nella lettura della motivazione del lodo, oltre le affermazioni di fondatezza delle contrapposte domande, si rileva infatti chiaramente che il collegio arbitrale ha quantificato economicamente le pretese delle parti, valutandole sostanzialmente di eguale importo monetario, per cui ne ha ritenuta la reciproca elisione per effetto di compensazione. (*Omissis*).

Sul luogo di notifica dell'impugnazione del lodo arbitrale.

La sentenza in rassegna affronta di nuovo lo spigoloso argomento della validità della notifica dell'atto di impugnazione per nullità di un lodo arbitrale, eseguita non direttamente alla parte bensì presso il suo procuratore costituito nel procedimento.

I giudici partenopei hanno in sostanza recepito il più recente indirizzo della Corte di cassazione, secondo il quale detta notificazione, anche se non soggetta al regime previsto dall'art. 330 c.p.c. atteso che la parte è legata al suo difensore da un vincolo esclusivamente contrattuale, è comunque efficace giacché l'onere di ricevere l'atto di impugnazione grava egualmente sul procuratore, ai sensi dell'art. 141, 2° comma, del codice di rito ⁽¹⁾.

V'è da dire che sulla questione oggetto della pronuncia c'è stato sufficiente approfondimento da parte della dottrina, la quale in linea di massima concorda con l'orientamento giurisprudenziale prevalente ⁽²⁾: pur

⁽¹⁾ Conformi alla decisione annotata sono Cass. 27 luglio 1990, n. 7597 (citata in motivazione), in questa *Rivista*, 1992, 269, con nota di FAZZALARI, *Osservanza dovuta al patto compromissorio; quando il suo vincolo perdura dopo la dichiarazione di nullità del lodo*, ed *ivi*, 1991, 535 con nota di RUFFINI, *Alcune questioni in tema di impugnazione per nullità del lodo arbitrale*; Cass. 9 aprile 1990, n. 1330, *ivi*, 1991, 775; Cass. 1° aprile 1987, n. 3117, in *Giust. civ.*, 1987, I, 1688; App. Torino 4 maggio 1984, in *Giur. it.*, 1985, 1, 2, 6; Cass. 18 gennaio 1982, n. 292, *ivi*, 1982, I, 1, 1176; Cass. 12 ottobre 1983, n. 5922, *ivi*, 1984, I, 657; Cass. 14 dicembre 1981, n. 6597, *ivi*, 1982, I, 1, 658; Cass. 14 dicembre 1981, n. 6597, *ivi*, I, 1, 1028. Ulteriori riferimenti in RUBINO SAMMARTANO, *Il diritto dell'arbitrato (interno)*, Padova, 1991, 468 ss.; in CECHELLA, *L'arbitrato*, Torino, 1991, 235 e in BRIGUGLIO-FAZZALARI-MARENGO, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, Milano, 1994, 201.

In passato v'era stata (soprattutto da parte dei giudici di merito) la tendenza, piuttosto timida però, di ritenere applicabili gli artt. 285 e 330 c.p.c. anche alla notificazione del lodo e dell'atto di impugnazione: v. App. Roma 18 febbraio 1969, n. 336, in *Giur. mer.*, 1969, I, 617, con nota critica di MAZZARELLA, *Natura del giudizio di impugnazione del lodo per nullità e luogo di notifica dell'atto introduttivo*; App. Lecce 25 maggio 1979, in *Giust. civ.*, 1979, I, 1795, con osservazione di FINOCCHIARO. Secondo tale orientamento minoritario (comunque seguito anche da qualche decisione della Cassazione: cfr. 18 dicembre 1973, n. 3433, in *Giust. civ.*, 1974, I, 1110; 20 giugno 1972, n. 1960, *ivi*, 1973, I, 318) l'applicazione delle norme citate comporta l'inidoneità della notifica del lodo, se eseguita alla parte personalmente, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, nonché l'inefficacia della notifica dell'impugnazione.

⁽²⁾ In tal senso v. PUNZI, *Arbitrato*, in *Enc. giur.*, I, Roma, 1988, 28. Per VECCHIONE, *L'arbitrato nel sistema del processo civile*, Milano, 1971, 636, è ammissibile la notifica dell'im-

tuttavia una rapida riflessione sull'argomento potrebbe non esser inutile, alla luce del fatto che, più recentemente, sono emerse diverse opinioni le quali, pur giungendo alla medesima conclusione oggi fatta propria dalla Corte napoletana, sembrano seguire percorsi alternativi ⁽³⁾.

Si afferma, nella decisione annotata, che la ricezione dell'atto di impugnazione di un lodo arbitrale rientra tra gli adempimenti che incombono sul difensore costituito in giudizio, ed in specie in base all'art. 141, 2° comma, c.p.c., qualora il difensore medesimo abbia la qualità di domiciliatario della parte: pertanto a nulla può rilevare il fatto che sia inapplicabile, nella specie, la disciplina contemplata nell'art. 330 c.p.c., riferentesi specificamente alla notificazione dell'impugnazione di una sentenza, atteso che comunque — per altra via — la notifica deve considerarsi validamente effettuata anche al difensore.

Chi scrive reputa più in linea con i principi generali dell'ordinamento la tesi a mente della quale non sia possibile fare applicazione, nel caso in questione, dell'art. 330 c.p.c.: la ragione di tale esclusione risiede sia nella diversa natura che è riscontrabile tra giudizio di impugnazione del lodo ed ordinari mezzi di impugnazione ⁽⁴⁾, e sia nel fatto che tale norma (come

pugnazione del lodo presso il procuratore unicamente quando nella istanza di notificazione del lodo stesso la parte abbia eletto domicilio presso il detto procuratore. Sulla stessa linea è CARNACINI, *Arbitrato rituale*, in *Noviss. dig. it.*, I, 2, Torino, 1974, 914, secondo il quale la notificazione è validamente eseguita al procuratore quando l'elezione di domicilio sia stata fatta al momento della notificazione del lodo, restando irrilevante la nomina del procuratore o l'elezione di domicilio effettuata nel giudizio dinanzi agli arbitri. Il problema, peraltro, è spesso sottovalutato (probabilmente a cagione della equiparazione dei luoghi, oramai costantemente operata dalla Cassazione), tant'è che anche chi riconosce valore di dettaglio alla questione, ma si dedica ad esaminarla, trascura poi tutte le implicazioni (com'è il caso di LA CHINA, *L'arbitrato*, Milano, 1995, 169, il quale affronta solo il problema dell'individuazione del luogo di notifica del lodo — ammettendo la notificazione presso il domicilio eletto per la procedura — e non anche quello della notifica dell'impugnazione).

⁽³⁾ Propendono senz'altro per l'applicabilità dell'art. 330 c.p.c. sia ORICCHIO, *L'arbitrato*, Napoli, 1994, 104, sia MANCINI, *Notifica dell'impugnazione del lodo e funzione del difensore innanzi agli arbitri*, in questa *Rivista*, 1991, 778. La tesi risale comunque a SCHIZZEROTTO, *Dell'arbitrato*, Milano, 1988, 650.

⁽⁴⁾ Vasta è oramai la letteratura sul problema della natura dell'azione di impugnativa del lodo arbitrale: cfr., per tutti, *ex professo*, FAZZALARI, *Arbitrato (teoria generale e diritto processuale civile)*, in *Digesto, sez. civ.*, I, Torino, 1987, 401 ss.; PUNZI, *op. cit.*, 27-28, e dottrina ivi richiamata. Si veda anche, ai fini che qui interessano, lo scritto di MAZZARELLA, *Natura del giudizio di impugnazione*, cit., 617 ss. La dottrina generalmente riconosce che trattasi di un giudizio tipico, anche se con funzione impugnatoria, ma esclude che « l'analogia con le impugnazioni della sentenza possa spingersi oltre qualche limitato richiamo alle norme generali dettate in materia » (in termini, TARZIA, *Commento alla legge 5 gennaio 1994*, n. 25, in *Le nuove leggi civili commentate*, Padova, 1995, 161). L'impugnazione per nullità, peraltro, ha caratteristiche peculiari, poiché tende all'annullamento del lodo (avvicinandosi in tale ottica al ricorso per cassazione), ma anche alla sua sostituzione (attraverso il riesame della decisione) una volta riscontrati ed eliminati i vizi dai quali è affetto il lodo stesso: sembra così realizzarsi una sommatoria di impugnazione per annullamento e di appello (spunti in tal senso in MIRABELLI-GIACOBBE, *Diritto dell'arbitrato*, Napoli, 1994, 102 ss.).

del resto gli artt. 170 e 285 c.p.c.) presuppone come necessaria la costituzione in giudizio a mezzo di un difensore, quando invece nel procedimento arbitrale siffatta costituzione può non aversi ⁽⁵⁾. Se, però, da un punto di vista generale, l'art. 330 c.p.c. risulta inapplicabile ⁽⁶⁾, la stessa conclusione non può accogliersi per ciò che concerne l'art. 141 stesso codice, che è norma inserita nel libro relativo alle disposizioni generali e pertanto valida per ogni tipo di procedimento.

Tale regola è richiamata nella sentenza in rassegna, come del resto in altre pronunce ⁽⁷⁾, relativamente al secondo comma, là dove si dispone che quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato. Orbene il riferimento al secondo comma dell'art. 141 c.p.c., per giustificare la validità della notifica *de qua* al difensore, sembra non del tutto pertinente.

Invero, appare poco verosimile che, in tutte le controversie arbitrali sulle quali poi i giudici statuali si sono pronunciati in modo analogo a come si è determinata oggi la Corte napoletana, il difensore sia stato investito di mandato nel quale v'era « espressamente dichiarato » l'obbligo di eseguire presso di lui le notificazioni relative all'oggetto della procura. È invece ragionevole credere, come del resto si desume dalla lettura dello specifico passo dell'annotata decisione (« non essendo contestata dal procuratore costituito la sua qualità di domiciliatario »), che il difensore, nell'arbitrato, sia munito di una procura alle liti analoga a quella che si è soliti vedere apposta sugli atti giudiziari, che contiene — tra l'altro — la mera elezione di domicilio senza l'« espressa dichiarazione » che invece impone la norma poc'anzi citata.

Ciò non vuol dire, tuttavia, che il comma 1° dell'art. 141 c.p.c. non possa trovare applicazione nella fattispecie in argomento, là dove prevede la mera possibilità ⁽⁸⁾ di eseguire la notificazione di un atto del processo nel luogo indicato nell'elezione di domicilio.

Anche la giurisprudenza tende a qualificare l'azione di nullità come se fosse un giudizio di secondo grado, assimilabile sotto certi aspetti all'appello, avendo cura però di precisare che si è di fronte ad una figura assolutamente particolare e *sui generis* (tenuto conto della limitazione dei motivi deducibili): cfr. in proposito Cass. 31 gennaio 1992, n. 952, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, 2180.

⁽⁵⁾ Cfr. Cass. 27 luglio 1990, n. 7597, cit.

⁽⁶⁾ Secondo alcuni, come s'è visto, la norma sarebbe utilizzabile almeno con riferimento alla prima parte del primo comma (quando obbliga ad eseguire la notificazione dell'atto di impugnazione nel luogo ove la parte ha eletto domicilio nell'istanza di notificazione della sentenza): cfr. all'uopo CARNACINI, *op. cit.*, 914; VECCHIONE, *op. cit.*, 636.

⁽⁷⁾ Cfr., *ex multis*, Cass. 12 ottobre 1983, n. 5922, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, 658.

⁽⁸⁾ La notificazione al domiciliatario, prevista dal 1° comma dell'art. 141 c.p.c., concorre infatti con quella fatta al domicilio reale (proprio in contrapposizione col fenomeno contemplato nel secondo comma, dove è prevista l'obbligatorietà): così PUNZI, *Notificazione*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, 652; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano, 1959, 519; MARTINETTO, *Notificazione*, in *Noviss. dig. it.*, XI, Torino, 1965, 398;

Occorre sottolineare, a tal proposito, che nella controversia arbitrale che poi ha dato luogo all'impugnazione per nullità del relativo lodo, decisa con la sentenza in rassegna, il difensore della società convenuta dinanzi alla Corte era stato, come s'è visto, anche domiciliatario della parte: ciò avrebbe dovuto consentire di invocare l'art. 141, 1° comma c.p.c.

Ma, come è stato acutamente osservato in proposito, il riferimento alla norma ora citata « appare ridondante, dal momento che la notifica dell'impugnazione per nullità effettuata presso detto procuratore è da ritenersi valida anche se egli non rivesta la qualità di domiciliatario »⁽⁹⁾: e ciò perché la legittimazione del difensore costituitosi nel giudizio arbitrale a ricevere la notifica dell'atto di impugnazione deriva direttamente ed esclusivamente, non già dalla sua qualifica di domiciliatario, bensì da quella di *mandatario* della parte. È stata infatti la stessa Corte d'appello ad insistere sulla circostanza che « il rapporto tra parte e suo difensore, nel procedimento arbitrale, si svolge sul piano meramente contrattuale del mandato con rappresentanza »: se così è, al di fuori delle norme (sostanziali) che regolano detto rapporto (artt. 1703 c.c. ss.), non è legittimo invocare altre disposizioni, segnatamente di natura processuale, posto che « la mancanza di regolamentazione normativa sulla rappresentanza processuale o sulla difesa non è, dunque, una lacuna della legge, bensì significa che, nella procedura arbitrale, la scelta del legislatore è di non porre limiti all'autonomia delle parti in ordine alla rappresentanza, alla difesa, alla domiciliatio »⁽¹⁰⁾.

In ultima analisi, se nel corso di un rapporto negoziale una delle parti elegge domicilio presso un determinato soggetto ai sensi dell'art. 47 c.c., è in detto luogo ed a quel soggetto che possono farsi le notificazioni di atti attinenti al rapporto medesimo. La stessa conseguenza si verifica, senza peraltro far diretta applicazione dell'art. 47, nel caso di contratto di mandato, tenuto conto che il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento. Ciò posto, se il nesso che lega la parte al difensore, nell'arbitrato, è quello tipico che unisce il mandante al mandatario, la circostanza che il difensore sia *anche* domiciliatario del cliente nulla aggiunge e nulla toglie al potere del procuratore medesimo di ricevere gli atti per conto del soggetto difeso.

Ecco perché, dunque, la « qualità di domiciliatario » della parte in capo al procuratore costituito nel giudizio arbitrale è argomento — sul

Cass. 16 giugno 1988, n. 4097, in *Arch. civ.*, 1988, 1173). Perché infatti ricorra l'ipotesi della notificazione da eseguirsi obbligatoriamente nel domicilio eletto è sufficiente che l'elezione sia stata fatta in un contratto (ché ciò può accadere pure per il fenomeno disciplinato in genere dal 1° comma dell'art. 141) ma occorre anche che l'obbligo sia espressamente sancito nel contratto medesimo (ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, Napoli, 1954, 391).

⁽⁹⁾ RUFFINI, *op. cit.*, 541.

⁽¹⁰⁾ MANCINI, *op. cit.*, 776.

quale insiste la giurisprudenza, ivi compresa la decisione annotata — che costituisce un falso problema, risolto peraltro con l'applicazione anche dell'art. 141 c.p.c.

Ciò che, in definitiva, legittima il procuratore costituito *apud arbitros* ad esser visto come destinatario (in nome e per conto della parte) della notifica dell'atto di impugnazione del lodo è solo e soltanto la sua qualifica di mandatario.

L'esistenza del problema, però, non è mai affiorata nelle sentenze che si sono da ultimo occupate della materia, le quali si limitano a recepire supinamente il tralaticio principio di cui alla massima, che non si mostra coerente con le premesse di ordine teorico da cui muove la riflessione.

RODOLFO MURRA